



REGISTRATO

Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante “*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*”;

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n.3 recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute*”;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario nazionale ha natura di sistema sanitario universale e solidale e che la promozione, il consolidamento e il potenziamento dello stesso necessitano di una innovata responsabilizzazione e protagonismo delle istituzioni e delle rappresentanze professionali di tutti gli operatori del sistema, nella fase di monitoraggio e realizzazione degli obiettivi di salute;

TENUTO CONTO del rilevante ruolo svolto dai professionisti sanitari all'interno del Servizio sanitario nazionale e della necessità quindi di valorizzare le relative competenze, nell'ottica del miglioramento della qualità dell'assistenza da garantire ai cittadini;

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione presso il Ministero della salute di una Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, al fine di intensificare la sinergia multidisciplinare dei professionisti del sistema sanitario e di promuovere un confronto costante degli stessi con le istituzioni;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. È istituita presso il Ministero della salute la Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quale organismo operativo e propositivo che faciliti il dialogo tra le professioni, avvicini le stesse ai decisori istituzionali e collabori al miglioramento della qualità dell'assistenza dei cittadini.

2. La Consulta di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro o un suo delegato ed è composta dai Presidenti delle seguenti Federazioni:

- a) Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri
- b) Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari
- c) Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
- d) Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
- e) Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
- f) Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
- g) Ordine nazionale dei Biologi
- h) Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- i) Consiglio nazionale Ordine Psicologi
- l) Consiglio nazionale Ordine degli Assistenti sociali.

Art. 2
(Finalità)

1. La Consulta di cui all'articolo 1, nel pieno rispetto dei codici deontologici di ciascuna professione e nella consapevolezza delle rispettive funzioni e specificità, interagisce con i livelli istituzionali senza sostituirsi a ciascuna Federazione nelle materie di rispettiva competenza e finalità istituzionali. In particolare:

- a) opera nell'ottica dell'integrazione e dell'interdipendenza dei diversi profili e delle peculiari competenze professionali che concorrono all'organizzazione dei servizi assistenziali da garantire ai cittadini in maniera uniforme e omogenea sul territorio nazionale;
- b) collabora con le istituzioni al fine della corretta applicazione delle norme di legge e regolamenti vigenti, nel rispetto di tutti i profili professionali;
- c) propone studi e ricerche concernenti l'attività delle diverse categorie professionali, senza sovrapposizioni tra le stesse;
- d) formula proposte in materia di formazione dei professionisti sanitari, in relazione alle rispettive competenze e funzioni.

Art. 3
(Oneri finanziari)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Roma, 7 GEN 2020

IL MINISTRO

